



PIANO STRATEGICO  
DELLA **PAC**  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



RETERURALE  
NAZIONALE  
20142020



reterurale.it  
f t y i in

# CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA ED ECOSCHEMI NELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC


GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024 - ORE 10.00 - 12.30  
FORMA SPAZI - CENTRO EVENTI, VIA CAVOUR 181 (ROMA)



# FOCUS Ecoschema 4

## Avvicendamento colturale e diversificazione, gestione delle rinunce

# RETE RURALE NAZIONALE



# Applicazione di ECO-4

- Si applica alle superfici a seminativo in avvicendamento
- Si ottempera all'avvicendamento con le colture principali e secondarie, ma non con le colture di copertura

***Colture secondarie:*** coltura che copre una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali, in particolare il cui ciclo produttivo assicuri la permanenza in campo per almeno 90 giorni (PSP, par. 3.10.3.3.1 e Allegato 1 al D.M. 9 marzo 2023, n. 147385, BCAA 7)

***Colture principali:*** colture più importanti rispetto all'ordinamento produttivo aziendale (FAQ 9 [https://www.reterurale.it/PSP\\_domande\\_risposte](https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte))

***Colture di copertura:*** coltura erbacea inserita tra due colture principali, non destinata alla raccolta ma coltivata per migliorare la fertilità del suolo e proteggere il terreno dall'erosione. Dura mediamente intorno ai 60 giorni.

## Impegni (1)



avvicendamento almeno biennale attuato inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo

Non si può accedere ad ECO-4 con una monosuccessione: le piante che si avvicendano devono comunque appartenere a due generi botanici diversi (FAQ 13 [https://www.reterurale.it/PSP\\_domande\\_risposte](https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte))

**CONTROLLI:** *Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda*

## Impegni (2)

**IPSO FACTO:** Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno all'avvicendamento di ECO-4 è assolto ipso facto



Purché la destinazione a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo sia assicurata sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento assolto *ipso facto*, ovvero per 2 anni (FAQ 4 [https://www.reterurale.it/PSP\\_domande\\_risposte](https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte))

L'assolvimento *ipso facto* dell'impegno si verifica solo se ogni destinazione, singolarmente, è mantenuta almeno per i 2 anni previsti (FAQ 15 [https://www.reterurale.it/PSP\\_domande\\_risposte](https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte))

*«erba e altre piante erbacee da foraggio»:  
tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali (art. 3, comma 1, e) DM 660087 del 23/12/22)*

## Impegni (3)



**Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento**

Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo/no tillage, minima lavorazione/minimum tillage, lavorazione a bande/strip tillage), non sono tenute all'interramento dei residui, poiché con tali pratiche si raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui

***Aziende zootecniche: aziende con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle specie bovini e bufalini, ovicaprini, suini, equidi e/o avicoli***

***Residui colturali: materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad es. stoppie). Non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi, come ad esempio la paglia del grano o i tutoli del mais.***

**paglia e tutoli  
del mais  
restano nella  
disponibilità  
dell'azienda  
agricola**

## Impegni (4)



- Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno



- Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata\* o delle tecniche di difesa fitosanitaria della produzione biologica°

\* Rispetto delle disposizioni contenute nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata, sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti (esclusa la disposizione relativa alla regolazione strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari)

° Utilizzo soltanto dei prodotti fitosanitari ammessi

(FAQ 24 e 25 [https://www.reterurale.it/PSP\\_domande\\_risposte](https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte))





PIANO STRATEGICO  
DELLA PAC  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



RETERURALE  
NAZIONALE  
20142020



# Le colture da rinnovo

Allegato VIII  
(articolo 20, comma 1, lettera a)  
Elenco delle colture da rinnovo

Mais o Granoturco ( <i>Zea mays</i> L.)	Colza ( <i>Brassica napus</i> L.)
Soia ( <i>Glycine max</i> L.)	Tabacco ( <i>Nicotiana spp</i> L.)
Girasole ( <i>Helianthus annuus</i> L.)	Lattuga lattughino ( <i>Lactuca sativa</i> )
Pomodoro ( <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.)	Cicoria ( <i>Cichorium intybus</i> )
Patata ( <i>Solanum tuberosum</i> L.)	Spinacio ( <i>Spinacia oleracea</i> )
Sorgo da granella ( <i>Sorghum vulgare</i> Pers.)	Indivia o scarola ( <i>Cichorium endivia</i> )
Carciofo ( <i>Cynara cardunculus</i> L.)	Rucola ( <i>Eruca vesicaria</i> )
Barbabietola da zucchero ( <i>Beta vulgaris</i> L.)	Sedano, sedano rapa ( <i>Apium graveolens</i> )
Melone ( <i>Cucumis melo</i> L.)	Finocchio ( <i>Foeniculum vulgare</i> )
Peperone ( <i>Capsicum Annuum</i> L.)	Ravanello ( <i>Raphanus raphanistrum</i> subs. <i>sativus</i> )
Melanzana ( <i>Solanum melongena</i> L.)	Zucca ( <i>Cucurbita maxima</i> )
Cipolla ( <i>Allium cepa</i> L.)	Zucchini ( <i>Cucurbita pepo</i> )
Cocomero ( <i>Citrullus lanatus</i> Thunb.)	Cetriolo ( <i>Cucumis sativus</i> )
Aglione ( <i>Allium sativum</i> L.)	Prezzemolo ( <i>Petroselinum crispum</i> )
Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.)	Basilico ( <i>Ocimum basilicum</i> )
Lino ( <i>Linum usitatissimum</i> L.)	Crescione dei giardini o crescione inglese ( <i>Lepidium sativum</i> )
Arachide ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)	Coriandolo ( <i>Coriandrum sativum</i> )
Ravizzone ( <i>Brassica campestris</i> L.)	Aneto ( <i>Anethum spp.</i> )
Carota ( <i>Daucus carota</i> L.)	Senape ( <i>Sinapis spp.</i> )
Pisello ( <i>Pisum sativum</i> L.)	Senape nera ( <i>Brassica nigra</i> )
Fagiolo ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	Senape bruna ( <i>Brassica juncea</i> )
Cece ( <i>Cicer arietinum</i> L.) <sup>31</sup>	Cartamo ( <i>Carthamus tinctorius</i> )
Broccoletto o cime di rapa ( <i>Brassica rapa</i> subs. <i>silvestris</i> )	Quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> )
Cavolo, cavolo verza, cavolo broccolo, cavolo nero, cavolfiore ( <i>Brassica oleracea</i> )	Porro, aglio, aglione, cipolletta d'inverno o bunching onion, scalogno, cipolla anche di tipo lungo ( <i>Echalion</i> )
Cavolo rapa, cavolo cinese ( <i>Brassica rapa</i> )	Erba cipollina ( <i>Allium spp.</i> )
Cavolo abissino ( <i>Brassica carinata</i> )	Bietola compresa la cheltenham beet, bietola da costa, barbabietola compresa la rapa rossa ( <i>Beta vulgaris</i> ) <sup>32</sup>
Mizuna ( <i>Brassica rapa nipposinica</i> )	
Agretto ( <i>Soda inermis</i> )	



eterurale.it

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2022.

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti.

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 marzo 2023.

Modifica del decreto 23 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto 9 marzo 2023, recante: «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».



## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE



DECRETO 28 giugno 2024.



Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.



# Esempi di avvicendamento/ipso facto (1)




2022												2023												2024															
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic				
																																							
												SOIA												ORZO															

2022												2023												2024													
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
																																					
																MAIS												SOIA									





2022												2023												2024													
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m	ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m	ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
																																					
										FRUMENTO TENERO																SOIA											

## Esempi di avvicendamento/ipso facto (2)




2022												2023												2024													
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
																																					
											Frumento duro												Erbaio di graminacee				Frumento duro										



2022												2023												2024																			
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m	ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m	ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic						
																																											
												Frumento duro						MAIS				Frumento duro																					



2022												2023												2024													
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m	ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	m	ag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
																																					
												Erba medica																									

## Esempi di avvicendamento/ipso facto (3)

Coltura utilizzata nell'anno 2023	Coltura utilizzata nell'anno 2024	Eco-schema 4 rispettato (si/no)
Mellifere	Mellifere	SI (in base al principio dell'IPSO FACTO poiché le superfici con mellifere sono terreno a riposo)
Mellifere di sole leguminose	Depauperante/leguminosa/rinnovo	SI
Mellifere di sole graminacee/ miste	Leguminosa/rinnovo	SI (perché è assolto l'impegno di almeno una coltura leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Mellifere di sole graminacee/miste	Depauperante	NO (perché non è assolto l'impegno di almeno una leguminosa o da rinnovo entro il biennio)

Coltura utilizzata nell'anno 2023	Coltura utilizzata nell'anno 2024	Eco-schema 4 rispettato (si/no)
Erbaio	Erbaio	SI
Erbaio di graminacee	Erbaio di leguminose	SI
Erbaio di graminacee	Erbaio di graminacee o erbaio misto	SI
Erbaio	Coltura da Rinnovo o leguminosa	SI (è assolto l'impegno di coltivare almeno una coltura leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Erbaio	Coltura Depauperante	NO (perché non è soddisfatto né la condizione dell'ipso facto (erbaio almeno biennale) né l'impegno di inserire nell'avvicendamento almeno biennale una leguminosa od una coltura da rinnovo)

### RISPOSTE A FAQ AGEA



## Dotazione finanziaria e importi unitari di ECO-4

Programmazione					
	Dotazione finanziaria programmata (€)	n. di ettari programmati	€/ettaro previsti		
			base	min	max
ECO4-BASE	109.109.330	<b>991.903</b>	<b>110,00</b>	55,00	124,17
ECO4-ZVN	41.288.016	<b>312.788</b>	<b>132,00</b>	66,00	149,00
ECO4-N2K	12.265.572	<b>92.921</b>	<b>132,00</b>	66,00	149,00
<b>ECO4-totale</b>	<b>162.662.927</b>	<b>1.397.612</b>			

# Domanda Unica 2023



## ALLEGATO 1

### Eco-schema 4 - AVVICENDAMENTO

DM 23 dicembre 2022 n. 660087	Intervento	Superfici (ha) comunicate dagli Organismi pagatori	Plafond rimodulato	Importo unitario massimo previsto da PSP	Importo unitario calcolato	Eventuale economia di spesa dell'intervento	Plafond integrato di economie di spesa di altri interventi	Importo unitario definitivo erogabile
		A	B	C	D = B / A	E = B - (C * A) se C < D	F = B + E	G = F / A solo se C > D
Art. 20	Es 4 Avvicendamento	2.234.922,90	111.015.642,55	124,17	49,67	/	143.784.293,53	64,33
Art. 20	Es 4 Avvicendamento in ZVN	569.852,49	33.967.636,38	149,00	59,61	/	43.991.100,09	77,20
Art. 20	Es 4 Avvicendamento in NATURA 2000	296.599,57	17.679.639,07	149,00	59,61	/	22.896.699,76	77,20
TOTALE		162.662.918,00				210.672.093,38		

Circolare AGEA n. 73381 del 2 ottobre 2024 - Domanda unica 2023 – Pagamento saldi – integrazione

# Domanda unica 2024

Intervento	Import o unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario calcolato per pagamento dei saldi
ECO SCHEMA 4-BASE	110,00	55,00	124,17	49,48
ECO SCHEMA 4-ZVN	132,00	66,00	149,00	59,38
ECO SCHEMA 4- NATURA 2000	132,00	66,00	149,00	59,38

**Circolare AGEA n. 89138 del 25 novembre 2024 - Pagamento diretti nell'ambito degli interventi  
FEAGA 2024 – Saldi PAC 2024**



# Nuove Domande e Risposte ECO-4: Passaggio da un biennio all'altro

- **L'adesione a ECO-4 vincola ogni anno rispetto al successivo oppure si procede "di biennio in biennio"? (FAQ [https://www.reterurale.it/PSP\\_domande\\_risposte](https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte))**

ECO-4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'eco-schema. Ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento e dell'applicazione di eventuali sanzioni, ogni biennio di adesione ad ECO-4 è trattato autonomamente rispetto ad un precedente o successivo biennio. Pertanto:

- Se nel 2023 il beneficiario ha presentato domanda per ECO-4, sarà tenuto a presentare domanda anche nel 2024 per chiudere il biennio di attuazione, rispettando, al contempo, sulla SOI la rotazione colturale della norma BCAA 7, in quanto baseline pertinente per l'impegno di avvicendamento di ECO-4;
- Se nel 2025, il beneficiario intende proseguire nel regime di ECO-4, presenta nuovamente domanda di adesione, entrando in un nuovo biennio di attuazione (2025-2026). Ma poiché i singoli bienni sono da trattarsi separatamente, **se ha chiuso un biennio con una coltura depauperante potrà avviare il successivo biennio con una coltura depauperante purché non attui la mono-successione** (in quanto, essendo la rotazione colturale della BCAA7 baseline per l'ECO-4, il beneficiario sarà comunque tenuto a cambiare genere botanico a livello di parcella).

# Nuove Domande e Risposte ECO-4: Gestione rinunce

- **Quali sono le conseguenze per le aziende che hanno aderito ad ECO-4 ma nel secondo anno non adempiono agli impegni biennali previsto da ECO-4? È confermato che per il primo anno non saranno applicate le sanzioni?** (FAQ [https://www.reterurale.it/PSP\\_domande\\_risposte](https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte))

I beneficiari che nel 2023 hanno presentato domanda di adesione a ECO-4 avrebbero dovuto presentare domanda di anche per l'annualità 2024 come secondo anno dell'impegno biennale. In tal caso, il D.lgs. 42 del 17 marzo 2023, come modificato dal D.lgs. 188 del 23 novembre 2023, stabilisce che per l'anno 2023 e l'anno 2024 è sospesa l'applicazione delle sanzioni per inadempienze connesse agli Eco-schemi, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.

Posto ciò, **la Nota MASAF prot. 453635 del 16/09/2024 ha chiarito che, per l'anno 2024, ai beneficiari di ECO-4 è concesso di manifestare volontà di rinunciare agli impegni biennali assunti, prima che siano eseguiti i controlli del 2024, e di uscire dall'Eco-schema. Ne consegue il mancato pagamento per il 2024 e la restituzione di quanto già ricevuto per l'anno di domanda 2023.** Nel caso in cui i beneficiari che hanno rinunciato all'ECO-4 nel 2024 abbiano messo a dimora la medesima specie del 2023, saranno sanzionati per il mancato rispetto della BCAA 7. Gli agricoltori che nel 2024 rinunciano a ECO-4 non possono presentare sempre nel 2024 una nuova domanda di adesione all'ECO-4 come primo anno del biennio 2024-2025.

# Nuove Domande e Risposte ECO-4: Condizionalità

- **Se un beneficiario vuole accedere ad ECO-4 solo con una parte della superficie aziendale, posto che su tale parte deve rispettare la BCAA 7 con la modalità rotazione, può nella parte restante della superficie rispettare la BCAA 7 con la modalità diversificazione?** (FAQ [https://www.reterurale.it/PSP\\_domande\\_risposte](https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte))

Sulle superfici aziendali che sono soggette ad ECO-4, il beneficiario è tenuto al rispetto della rotazione colturale della BCAA 7 in quanto baseline pertinente per l'impegno dell'avvicendamento previsto da ECO-4. Sul totale dei seminativi aziendali, il beneficiario può, al contempo, attuare la diversificazione colturale. Per determinare il numero minimo di colture da avere in azienda ai fini della diversificazione, il beneficiario deve conteggiare tutti i seminativi aziendali, inclusi quelli destinati ad ECO-4.

Di conseguenza, se la superficie aziendale a seminativo è maggiore di 30 ha, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.